

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Paolo Sanvido  
Deputato al Gran Consiglio

### Interrogazione 23 febbraio 2015 n. 24.15

**La nuova ordinanza federale concernente lo spazio riservato ai corsi d'acqua mette in difficoltà molti comuni ticinesi, aziende rispettose dell'ambiente ubicate vicino ai corsi d'acqua e limitandone lo sviluppo di attività economiche ed edilizie**

Signor deputato,

prima di entrare nel merito della summenzionata interrogazione, lo scrivente Consiglio di Stato ritiene opportuno fornirle le seguenti informazioni.

### Premessa

La tematica riguardante lo spazio da riservare alle acque per la tutela della sicurezza idraulica, delle funzioni ecologiche legate alle acque e in alcuni casi della biodiversità, è un tema d'attualità. Fino al 2011 infatti la tematica era regolata a livello di legge federale nell'art. 21 dell'Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA) e dalla direttiva federale per la *Protezione contro le piene dei corsi d'acqua* (direttive dell'UFAEG, Berna, 2001), a sua volta ripresa e inserita nell'art. 34 del Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE).

Dal 2011 il quadro giuridico che definisce lo spazio riservato ai corsi d'acqua è regolato dall'art. 36a della Legge federale sulla protezione delle acque (LPaC - modifiche del 1° gennaio 2011) e dall'art. 41a dell'Ordinanza sulla protezione delle acque (OPaC - modifiche del 1° giugno 2011). Queste modifiche di legge riprendono in grandi linee quanto già era previsto dalle sopraccitate direttive UFAEG e dall'art. 34 RLE (nel frattempo abrogato il 27.03.2013), le quali purtroppo non possono più essere considerate attuali, dato che le nuove basi giuridiche introducono nuovi concetti di cui è necessario tenere conto nell'ambito della gestione del territorio. In particolare nell'OPaC aggiornata vengono date indicazioni supplementari per i seguenti temi:

- corsi d'acqua interrati e intubati (in galleria);
- corsi d'acqua fuori zona, in particolare in zona agricola;
- gestione delle distanze dai corsi d'acqua secondo il concetto di fascia - corridoio, il quale concede, a fronte di specifiche situazioni, la possibilità di ripartire lo spazio riservato ai corsi d'acqua in modo asimmetrico tra le due sponde;
- corsi d'acqua in zone densamente edificate;
- corsi d'acqua meritevoli di essere riqualificati (rivitalizzati).

Secondo quanto richiesto dalla Confederazione, Cantone e Comuni dovranno uniformarsi al nuovo quadro giuridico entro il 31 dicembre 2018.

Nella fattispecie la Confederazione chiede ai Cantoni di determinare lo spazio necessario alle acque e che lo stesso sia preso in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione (art. 36a, LPAc). Di riflesso questo si tramuta nella necessità di fissare lo spazio riservato alle acque nei Piani regolatori (PR) comunali così come, dove necessario, attraverso lo strumento del Piano di utilizzazione cantonale (PUC).

Fintanto che lo spazio riservato alle acque non sarà determinato e approvato nei PR e nel PUC, tutti gli interventi lungo ogni lato dei corsi d'acqua devono rispettare le disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio del 2011 dell'OPAc, vale a dire un arretramento di:

- 8 metri in aggiunta alla larghezza del fondo dell'alveo esistente, per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo non supera i 12 metri di larghezza;
- 20 metri per i corsi d'acqua con un fondo dell'alveo di larghezza superiore ai 12 metri.

Le disposizioni transitorie, oggetto della presente interrogazione parlamentare, fissano quindi lo spazio all'interno del quale trova applicazione l'art. 41c cpv. 1 e 2 (*Sistemazione e sfruttamento estensivi dello spazio riservato alle acque*) nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della novella legislativa e il momento in cui, conformemente agli art. 41a e 41b OPAC, verrà determinato lo spazio riservato alle acque. A differenza dell'applicazione dell'art. 41a OPAC, per il quale è determinante la larghezza naturale dell'alveo, la disposizione transitoria si riferisce alla larghezza attuale del corso d'acqua, sovente meno ampia in quanto molti corsi d'acqua sono arginati o incanalati. Questo chiarisce anche il perché di regola gli arretramenti che scaturiscono dalle disposizioni transitorie sono di norma più grandi rispetto a quanto richiesto dell'art. 41a OPAC. Un'altra differenza sostanziale tra l'applicazione dell'art. 41a e le disposizioni transitorie è data dalla circostanza che secondo la disposizione transitoria va determinata una fascia di protezione di una certa larghezza (a dipendenza della larghezza dell'alveo esistente) su entrambe le sponde del corso d'acqua, mentre lo spazio riservato alle acque ai sensi dell'art. 41a OPAC è costituito da un corridoio non necessariamente posizionato sull'asse dell'asta fluviale. Con le disposizioni transitorie i legislatori hanno voluto quindi fare in modo che, dopo l'entrata in vigore della nuova normativa e perlomeno fino ad avvenuta determinazione da parte di Comuni e Cantone dello spazio riservato alle acque, non fosse di principio più possibile costruire nuovi impianti all'interno di tale spazio, in modo da preservare lo spazio teorico sufficiente a realizzare opere di rivitalizzazione delle acque così come opere di premunizione.

Dopo questa premessa, rispondiamo come segue alle singole domande.

**1. Come giudica il Governo la situazione venutasi a creare a seguito della modifica delle citate disposizioni federali e precisamente dell'art. 41a cpv. 2 OPAC e delle disposizioni transitorie?**

A seguito delle modifiche dell'OPAC possono essere individuate 3 differenti situazioni:

- Comuni che hanno definito a PR lo spazio riservato alle acque conformemente alle modifiche dell'OPAC;
- Comuni che hanno nei loro PR arretramenti dai corsi d'acqua definiti secondo i parametri dati dal diritto precedente e solo in parte equivalente a quello ora vigente (art. 21 cpv. 2 OSCA, direttiva federale UFAEG, art. 34 RLE);
- Comuni che invece non hanno ancora definito nessuno spazio riservato ai corsi d'acqua o che hanno definito a PR degli arretramenti dai corsi d'acqua non più conformi al quadro giuridico attualmente in vigore.

La situazione globale attuale è quindi giudicabile come situazione di transizione.

Per informazione possiamo affermare che la buona parte dei Comuni rientra nella terza categoria elencata, mentre nelle altre due categorie possiamo contare in totale una ventina di Comuni.

Per quanto concerne i grandi corsi d'acqua (corsi d'acqua con larghezza del fondo dell'alveo maggiore di 15 metri) e i corsi d'acqua principali con connotazione intercomunale, il compito della definizione dello spazio sarà assunto dal Cantone che ha già avviato le pratiche in tal senso.

A breve saranno inoltre pubblicate delle linee guida specifiche sul tema volte a informare e a orientare in dettaglio i Comuni nel lavoro da eseguire.

**2. Condividi il Governo la preoccupazione secondo cui l'attuazione delle citate disposizioni pregiudica sensibilmente attività economiche consolidate che si trovano in zone industriali situate in aree riservate ai corsi d'acqua?**

Il Governo non condivide questa preoccupazione. In effetti tutti gli impianti esistenti realizzati con le vigenti disposizioni e utilizzabili conformemente alla loro destinazione situati entro lo spazio riservato alle acque, sono per principio protetti nella propria situazione di fatto (art. 41c cpv. 2 OPAC). Nello specifico queste realtà possono quindi continuare a svolgere le proprie attività come in passato e se situate in zone densamente edificate, di principio, non è nemmeno precluso un loro ampliamento.

**3. Condividi il Governo la preoccupazione secondo cui l'attuazione delle citate disposizioni pregiudica sensibilmente lo sviluppo economico ed edilizio in molte regioni del nostro Cantone, in particolare nelle vallate dove i corsi d'acqua scorrono in prossimità di terreni edificabili?**

Il Governo condivide solo in parte questa preoccupazione. In particolare si riconosce che in determinati casi l'applicazione delle citate disposizioni transitorie può interferire con interessi di privati e aziende. Tuttavia l'interesse pubblico e di sicurezza che persegue la legge nel definire lo spazio riservato alle acque è preponderante rispetto agli interessi privati e inoltre non si ritiene che lo sviluppo economico ed edilizio sia penalizzato oltremodo dalle misure previste dall'OPAC. Le principali problematiche che sorgono, relative alla tematica in questione, risultano essere puntuali e nella maggior parte dei casi risolvibili con adeguate soluzioni alternative.

In tutti i casi il Governo non intende sottovalutare l'importanza di dare il giusto spazio ai corsi d'acqua, in primis per motivi di sicurezza (visti anche gli eventi estremi verificatisi negli ultimi anni), ma anche per garantire agli stessi di poter svolgere le proprie funzioni naturali, come richiesto dalla LPAC.

**4. Condividi il Governo l'opinione secondo cui il termine "corsi d'acqua" sia troppo vago e che in taluni casi si giustifichino delle eccezioni?**


Secondo quanto riportato dal dizionario della protezione contro le piene (Bundesamt für Wasser und Geologie, 2003) un corso d'acqua è definito come "*acqua con corrente permanente o saltuaria in un alveo*". Per sua natura la definizione di corso d'acqua deve essere di carattere ampio in modo da poter comprendere tutte le differenti tipologie di corsi d'acqua, dai grandi fiumi ai piccoli ruscelli. In questo senso il Governo ritiene che il termine "*corsi d'acqua*" non sia troppo vago e allo stesso tempo tiene a specificare che comunque, nei casi in cui eccezioni sono giustificabili, queste sono sempre prese in considerazione, come ad esempio nei casi in cui si tratta di acque di ruscellamento superficiale, canali di gronda, o derivazioni tecniche.

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 4 ore lavorative.*

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



N. Gobbi

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia:

- Divisione delle costruzioni ([dt-dc@ti.ch](mailto:dt-dc@ti.ch))
- Sezione dello sviluppo territoriale ([dt-sst@ti.ch](mailto:dt-sst@ti.ch))